

Legge regionale 06 agosto 2019 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario)

1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2018 l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 743.265.190,01 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 94.162.093,05 euro.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle spese con vincolo di destinazione.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A2 relativa alle spese derivate da ripristino e riassegnazione di somme già previste da disposizioni regionali o derivate da bilanci delle Province.

4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A3 relativa alle entrate regionali.

5. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A4 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

6. Con riferimento all'articolo 1, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), al fine di contabilizzare le operazioni del conguaglio del gettito relativo alle compartecipazioni erariali previste dall'articolo 1, comma 819,

ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), per i restanti mesi del 2019 nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella A5.

7. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A6 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.